



SENTENZA

N.256/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **72353** R.G., su ricorso depositato in data 15.4.2020 ad istanza di **(omissis)**, (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Caldarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Scafati (SA), via Leonardo da Vinci n. 5
(pec: m.caldarelli@avvocatinocera-pec.it)

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio dirigente dott. Antonio Ferraro (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it);

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù

di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del
23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv.
Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso
il Coordinamento Regionale Legale INPS della
Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

avverso e per l'annullamento

dell'atto INPS n. NA022019907459/UT nonché di ogni
ulteriore atto lesivo precedente o successivo

ai fini del riconoscimento

del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 7[^]
ctg, tab. A, annessa al d.p.r. n. 834/1981, per cumulo
delle infermità lamentate, a partire dalla cessazione dal
servizio (12.1.2015), oltre rivalutazione ed interessi;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevate le costituzioni in giudizio dell'INPS con memoria del 28.10.2022 e del Ministero dell'Interno con memoria del 12.9.2023.

FATTO

- L'odierno ricorrente ha prestato servizio, con la qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Ministero dell'Interno fino al 12.1.2015 in cui è stato congedato per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

	- con istanza del 12.1.2016, chiedeva il riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio unitamente alla	
	concessione dell'equo indennizzo e della pensione	
	privilegiata per le seguenti infermità: “1. <i>Spondiloartrosi</i>	
	<i>cervicale con discopatia C6/C7; 2. Cardiopatia ischemica</i>	
	<i>trattata con PTCA e STENT multipli con residua acinesia</i>	
	<i>della porzione apicale del SIV 5^; 3. Protusione</i>	
	<i>discoartrosica L5//S1 e discopatia L4/L5; 4. Esiti di</i>	
	<i>processo broncopnemico a sx; 5. Esiti frattura somatica</i>	
	<i>di D12 con residua deformità a cuneo”;</i>	
	- con verbale Modello BL B, n. K71402131, il	
	Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma,	
	riteneva le infermità indicate ai punti 1) e 3) ascrivibili	
	alla tabella B; l'infermità di cui al punto 2) ascrivibile	
	alla 5^ cat., tab. A; l'infermità menzionata al punto 4)	
	non ascrivibile a categoria di pensione e l'infermità di	
	cui al punto 5) ascrivibile alla 8^ ctg, tab. A;	
	- successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause	
	di Servizio, con parere n. 15377/2013, del 17.2.2014,	
	riconosceva dipendenti da causa di servizio le infermità	
	di cui ai punti 1), 3) e 4) mentre escludeva la dipendenza	
	da causa di servizio dell'infermità traumatica indicata	
	al punto 5) occorsa in occasione di uno spostamento	
	dalla propria abitazione al luogo di lavoro (c.d.	
	infortunio <i>in itinere</i>);	

- con decreto del 5.5.2015, il Ministero dell'Interno riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Protusione discoartrosica L5/S1”* ed *“Esiti di processo broncopneumonico a sx”* e non la riconosceva per *“Esiti di frattura somatica di D12”*;

- con atto del 18.4.2019, l'INPS di Napoli conferiva all'odierno istante, a partire dal 13.1.2015, l'indennità *una tantum* soltanto per l'infermità indicata al punto 3) ed ascritta alla tab. B per due annualità;

- ritenendo illegittimi i provvedimenti e gli accertamenti sopraindicati, il (omissis) in data 15.4.2020 adiva questa Corte per il riconoscimento di quanto di spettanza;

- con comparsa di costituzione del 28.10.2022, l'INPS preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio debba essere proposta in via esclusiva nei confronti del Ministero, che tramite l'apposito Comitato di Verifica ha espresso il parere medico – legale negativo. Nel merito, domandava il rigetto del ricorso per infondatezza, stante la correttezza delle valutazioni mediche già espresse, con condanna alle spese;

- all'udienza del 7.11.2022, l'avv. Caldarelli, nel riportarsi alle proprie difese, chiedeva l'accoglimento del ricorso e, in subordine, CTU medico-legale. L'avv.

	Tellone, invece, insistiva per il rigetto della domanda sulla base dei propri scritti difensivi;	
	- con ordinanza istruttoria n. 208-2022, del 14.11.2022, questo Giudice richiedeva al Collegio Medico Legale (in breve CML) della Difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti di esprimere motivato parere sui seguenti quesiti: <i>“a) dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità “spondiloartrosi cervicale con discopatia C6/C7” e protrusione discoartrosica L5/S1 e discopatia L4/L5 ”; in caso affermativo indicare trattamento pensionistico spettante con relativa categoria di ascrizione; b) dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità “esiti frattura somatica di D12 con residua deformità a cuneo”; in caso affermativo indicare trattamento pensionistico spettante con relativa categoria di ascrizione anche per cumulo con le infermità indicate al punto a)”</i> ;	
	- in data 5.7.2023, l’incaricato CML trasmetteva a questa Sezione il ridetto parere;	
	- con comparsa di costituzione del 12.9.2023, il Ministero dell’Interno chiedeva: a) in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine agli elementi della pretesa; b) nel merito, il rigetto della domanda sul presupposto della non dipendenza da causa di servizio	

	dell'infermità del ricorrente ed in ogni caso per	
	l'insussistenza dei requisiti per una migliore	
	ascrivibilità pensionistica; a tal proposito, contestava gli	
	esiti del parere trasmesso dall'incaricato organo peritale	
	in data 5.7.2023 nei termini che seguono:	
	- per le patologie artrosiche ai punti 1 e 3, giudicate	
	quale unico complesso morboso alla 8^ ctg: in sede	
	dispensa dal servizio per fisica inabilità, con processo	
	verbale di idoneità BL/BK71402131/2014, insisteva	
	per l'iscrizione a categoria di pensione attribuita dalla	
	CMO di Roma, censurando, poi, la mancata produzione	
	in sede amministrativa, a cura del ricorrente,	
	documentazione a sostegno di differente iscrizione	
	tabellare;	
	- per la richiesta di riconoscimento dell'infermità al	
	punto 5, relativa agli esiti di un incidente subito <i>in</i>	
	<i>itinere</i> , richiamava gli esiti del parere n. 15377/2013,	
	del 17.2.2014, del Comitato di verifica delle cause di	
	servizio che aveva giudicato “ <i>esiti frattura somatica di</i>	
	<i>D12 con residua deformità a cuneo</i> ” non dipendente da	
	causa di servizio, in quanto imputabile a fatto colposo	
	del ricorrente, tenuto contro, altresì, dei generici	
	elementi prodotti a corredo della asserita dipendenza;	
	con note del 15.4.2024, parte ricorrente, ha aderito alle	
	considerazioni dell'organo peritale, concludendo come	
	6	

	in atti;	
	- all'odierna udienza, presenti l'avv. Massimiliano	
	Caldarelli per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per	
	l'INPS che hanno insistito come in atti;	
	- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di	
	pensione privilegiata 7^ cat., tab. A, per cumulo delle	
	infermità, a partire dalla data di cessazione dal servizio	
	(12.1.2015).	
	2. In via preliminare, va dichiarata sussistente la	
	legittimazione passiva dell'INPS. Del resto, ancorché per	
	un Ispettore capo della polizia di Stato l'accertamento	
	della dipendenza da causa di servizio radichi	
	primariamente la legittimazione a contraddire in capo al	
	Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione	
	datoriale, tra gli atti lesivi oggetto del presente gravame	
	vi è anche l'atto INPS n. NA022019907459/UT di	
	conferimento della indennità una tantum per l'infermità	
	indicata al punto 3 ed ascritta alla tab. B per due	
	annualità.	
	Inoltre, la proposta domanda giudiziale mira	
	all'attribuzione di un trattamento pensionistico	
	privilegiato che soltanto l'Ente previdenziale è legittimato	
	a concedere previo riconoscimento della dipendenza da	
	7	

causa di servizio delle infermità lamentate.

3. Sempre in via preliminare, va rilevata la costituzione tardiva del Ministero dell'interno rispetto alla data della prima udienza celebrata (7.11.2022) in violazione, quindi della previsione di cui all'art. 156, comma 1, c.g.c., con conseguente decadenza dalla facoltà di formulare le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio ed eventuali domande riconvenzionali.

4. Nel merito, questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 208-2022, del 14.11.2022, ha chiesto, in funzione dell'accertamento del requisito sanitario, un parere medico - legale che l'apposito Collegio del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti ha trasmesso in data 5.7.2023.

A seguito dell'esame della documentazione, sanitaria ed amministrativa, agli atti, l'incaricato organo peritale ricostruisce la vicenda in rilievo nei termini che seguono:
In primo luogo, puntualizza come a seguito di istanza di dipendenza e di pensione privilegiata dell'interessato del 12.1.2016, la CM0 del DMML di Roma abbia inquadrato in un unico complesso morboso la patologia spondiloartrosica e discopatica della colonna; in particolare, la discopatia L4/L5 può essere intesa come aggravamento dell'infermità già riconosciuta a livello del passaggio discale inferiore mentre la spondiloartrosi cervicale con

	discopatia va giudicata come estensione del processo ad	
	un diverso tratto della colonna.	
	In secondo luogo, rappresenta come, sulla base della	
	relazione di servizio dell'interessato e dell'attestazione del	
	Dirigente Pisani, l'incidente subito dal (omissis)in data	
	17.9.2002 abbia i requisiti (circostanze di tempo, modo e	
	luogo) dell'infortunio <i>in itinere</i> senza rilievo di	
	comportamenti di tipo imprudente o tali che da ascrivere	
	allo stesso la causazione dell'incidente. Per l'effetto,	
	riconosce l'infermità “ <i>esiti di frattura somatica di D12 con</i>	
	<i>residua deformità a cuneo</i> ” come dipendente da causa di	
	servizio ascrivendola all'8^ ctg, tab. A.	
	Con riferimento, poi, alla patologia “ <i>spondilo-artrosica del</i>	
	<i>rachide con discopatie</i> ”, evidenzia che il Comitato di	
	Verifica delle Cause di Servizio ha già riconosciuto in	
	data 17.2.2014 dipendente da causa di servizio	
	l'infermità “ <i>protrusione disco artrosica L5-S1</i> ”. Pertanto,	
	l'infermità “ <i>spondiloartrosi cervicale con discopatìa</i>	
	<i>C6/C7</i> ” e <i>protrusione discoartrosica L5/S1 e discopatìa</i>	
	<i>L4/L5</i> ” viene confermata dipendente da causa di servizio	
	con ascrizione alla 8^ ctg., tab. A.	
	In conclusione, l'incaricato Collegio medico reputa che il	
	complesso delle infermità per cumulo è da ascriversi alla	
	7^ ctg., tab. A.	
	5. Le valutazioni del richiamato organo peritale	

appaiono, in questa sede condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione versata in atti e da quanto dedotto ed eccepito dal Ministero dell'Interno nella propria memoria del 12.9.2023 nella quale il medesimo si è limitato ad una generica contestazione degli esiti della CTU, in assenza di allegazione e produzione documentale di fatti e circostanze tali da smentire le considerazioni mediche formulate dall'incaricato organo peritale.

6. Sulla base delle considerazioni illustrate, ritiene questo Giudice che, a seguito dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, sussistano i presupposti di legge per la concessione di trattamento pensionistico privilegiato, a decorrere dalla cessazione dal servizio (12.1.2015), in relazione alle seguenti infermità: 1) *“spondiloartrosi cervicale con discopatia C6/C7” e protrusione discoartrosica L5/S1 e discopatia L4/L5* con ascrizione alla 8^a ctg., tab. A; 2) *“esiti frattura somatica di D12 con residua deformità a cuneo”* con ascrizione alla 8^a ctg., tab. A; 3) il complesso delle infermità per cumulo è da ascriversi alla 7^a ctg., tab. A. Riconosce, in favore del ricorrente e a carico dell'INPS, dalla medesima data il diritto ai dovuti arretrati,

incrementati di rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

7. Compensa le spese tra le parti in ragione della complessità della vicenda scrutinata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Campania, in composizione monocratica di Giudice
Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente, in relazione alle infermità lamentate, il diritto alla concessione di pensione privilegiata con ascrizione, per cumulo delle infermità, alla 7^a ctg., tab. A, dalla data di cessazione dal servizio (12.1.2015);

2. Condanna l'INPS al pagamento dalla ridetta data dei
dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione e interessi
nei limiti del cumulo parziale.

3. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale